



Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona

Area Protocollo Generale

INTERNO - 11/11/2011 - 0002428



Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona

Azienda Speciale per la pianificazione e la regolazione dei servizi idrici

n. d'ordine 6/11

DELIBERAZIONE CDA 10.11.2011

OGGETTO:	AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO. DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI MODELLO GESTIONALE DA SOTTOPORRE ALLA CONFERENZA DEI COMUNI E ALLA PROVINCIA.
-----------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno 10 (dieci), del mese di novembre, alle ore 17,55, in una sala dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona", del quale sono membri i Signori:

COMPONENTI	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
PRESIDENTE SINDACO DI RIPALTA GUERINA	DENTI GIAN PIETRO	X		
VICEPRESIDENTE TECNICO DI SETTORE	RASTELLI FLAVIO	X		
COMPONENTE ASSESSORE COMUNE DI CREMONA	BORDI FRANCESCO	X		
COMPONENTE SINDACO COMUNE DI ROMANENGO	CAVALLI MARCO	X		
COMPONENTE VICE SINDACO COMUNE DI PIADENA	CAVENAGHI GIANFRANCO	X		

Partecipano alla seduta il Direttore Generale della Provincia di Cremona, Dott.ssa Marina Ristori ed il Consulente Prof. Saverio Bratta.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, dello Statuto, partecipa altresì il Direttore, Claudio Boldori, che redige il verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- (i) il d.l. 25 gennaio 2010, n. 4, conv. in l. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto, al comma 1 *quinquies* dell'art. 1, la soppressione, a far tempo dall'adozione di apposita disciplina regionale e, comunque, dall'1/1/2011, delle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificando in tal senso la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- (ii) il termine suddetto, con d.l. 225/2010, è stato poi prorogato al 31 marzo 2011, e, in seguito, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 ha indicato il nuovo termine al 31 dicembre 2011;
- (iii) la Regione Lombardia ha approvato la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, recante *“Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”* attribuendo le funzioni, svolte precedentemente dall'Autorità d'Ambito, alle Province, che le esercitano tramite l'Ufficio d'Ambito;
- (iv) la Provincia di Cremona, con Deliberazione n. 40 assunta in data 21 marzo 2011, ha deliberato di costituire l'Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona” per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), in attuazione della l.r. 21/2010, approvando il relativo Statuto, ove si prevede, all'art. 4, che la suddetta “Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato, a far tempo dall'1.4.2011”;
- (v) il suddetto Statuto, in conformità alla normativa vigente, prevede all'art. 5, comma 1, lett. a), che spetta alla Provincia determinare gli indirizzi strategici dell'Azienda, esercitare la vigilanza e verificare i risultati della gestione;
- (vi) in base a quanto disposto al precedente alinea, il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 69 del 10.05.2011, ha approvato l'Atto di indirizzo dell'Azienda Speciale d'Ambito della Provincia di Cremona, per l'esercizio delle funzioni in materia di S.I.I., in attuazione della succitata legge regionale 27.12.2010, n. 21, in cui si prevede quanto segue:
 - 1. *l'Azienda Speciale dovrà rapportarsi con gli Organi competenti, con la Conferenza dei Comuni e con la Provincia di Cremona in un'ottica di confronto continuo e di coordinamento delle reciproche attività e delle scelte, garantendo la capacità di tradurre gli obiettivi individuati, di verificarne gli stadi di evoluzione e di fornire feedback tempestivi;*
 - 2. *per l'esercizio 2011, in particolare, l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, nello svolgimento delle funzioni di competenza, dovrà tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:*
 - a. *avvio attività aziendale e organizzazione della nuova struttura;*
 - b. *aggiornamento del Piano d'Ambito;*
 - c. *definizione del modello gestionale;*
 - d. *predisposizione degli atti di affidamento.*

RILEVATO CHE

- (vii) l'Atto di indirizzo di cui al precedente alinea, prevede, per quanto attiene alla definizione del modello gestionale, che l'Azienda speciale elabori una proposta di modello gestionale da sottoporre al preventivo parere dell'Amministrazione Provinciale e della Conferenza dei Comuni, disponendo altresì che *“nella scelta del modello per l'individuazione del gestore si debbano effettuare le opportune verifiche affinché l'ipotesi prescelta corrisponda alla soluzione giuridica più garantista per assicurare l'efficiente e razionale gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio provinciale”*;
- (viii) al fine di conseguire i succitati obiettivi dettati dal Consiglio Provinciale, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, insediatosi in data 13.05.2011, nella seduta del 25.05.2011, nel demandare alla struttura del proprio Ufficio la predisposizione degli elaborati relativi all'aggiornamento del Piano d'Ambito, così come definiti dalla D.G.R. 28.03.2003, n. 7/12577, concernenti i seguenti documenti di Piano:
 - Capitolo 1: Inquadramento territoriale
 - Capitolo 2: Stato di fatto dei servizi
 - Capitolo 3: Obiettivi di Piano
 - Capitolo 4: Piano degli interventi

ha ritenuto di avvalersi di incarichi professionali per quanto attiene l'elaborazione dei restanti 2 Documenti relativi a :

Capitolo 5: Modello gestionale

Capitolo 6: Piano economico-finanziario e tariffario;

- (ix) a seguito di regolari procedure di selezione sono stati conferiti i seguenti incarichi professionali:
 - a. allo Studio S.Z.A. di Milano, la consulenza giuridico-legale nella procedura di aggiornamento del Piano d'Ambito e di affidamento del Servizio Idrico Integrato, che ricomprende quindi la proposta relativa al suddetto Capitolo 5 dell'Aggiornamento del Piano d'Ambito;
 - b. alla società BP Consulting di Milano, la consulenza tecnico-economica dell'Aggiornamento del Piano d'Ambito, che ricomprende quindi la proposta relativa al predetto Capitolo 6;
- (x) in attuazione delle Determinazioni Dirigenziali n. 1/11 e 2/11 del 11/06/2011, sono stati poi sottoscritti i relativi Disciplinari d'incarico in data 16.06.2011, in cui veniva previsto che, in conformità all'atto di indirizzo del Consiglio Provinciale, richiamato al precedente alinea (vi), si procedesse alla predisposizione della proposta di modello gestionale da sottoporre al preventivo parere dell'Amministrazione Provinciale e della Conferenza dei Comuni;

PRESO ATTO CHE

- (xi) i consulenti incaricati hanno predisposto una Relazione illustrativa recante titolo "*Disciplina in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato e caratteristiche delle forme di gestione*", che è stata presentata nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito del 14.07.2011;
- (xii) nella suddetta Relazione Illustrativa vengono trattati i seguenti profili:
 - a. la disciplina vigente in materia di affidamento del servizio idrico integrato;
 - b. le caratteristiche delle forme di gestione del servizio idrico integrato previste dal vigente ordinamento;
 - c. i meccanismi operativi delle forme di gestione;
- (xiii) il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rinviare la definizione della proposta di modello gestionale, da sottoporre al preventivo parere dell'Amministrazione Provinciale e della Conferenza dei Comuni, a successiva seduta, anche al fine di consentire a tutti i componenti del Consiglio stesso, anche a quelli che non hanno potuto partecipare alla riunione del 14.07.2011, un esame approfondito della Relazione predisposta dai soggetti incaricati;
- (xiv) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel convocare il suddetto organismo per il 2 agosto 2011 con all'ordine del giorno la succitata definizione della proposta di modello gestionale, ha ritenuto altresì di richiedere al prof. Saverio M. Bratta, quale capo progetto della società B.P. Consulting, una nota integrativa volta, in modo particolare, ad evidenziare alcune stime sull'impianto tariffario derivanti dalle differenti scelte di finanziamento del gestore;
- (xv) il suddetto consulente in data 29.07.2011, ha fatto pervenire la nota richiesta, che è stata immediatamente trasmessa ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, la quale nota, nella prima parte, sintetizza le risultanze della Relazione di cui ai precedenti alinea (xi) e (xii), e, nella seconda parte, presenta una possibile simulazione degli impatti tariffari derivanti dalla maggiore o minore capitalizzazione della società;

CONSIDERATO CHE

- (xvi) sulla base della Relazione Illustrativa richiamata al precedente alinea (xi) è possibile ritenere che:

- a. le previsioni concernenti le modalità di affidamento del servizio idrico integrato, così come precedentemente disciplinate dall'art. 23^{bis} del d.l.n.112/2008 e s.m.i., non risultano più efficaci, relativamente ai nuovi affidamenti, a far tempo dal 21.07.2011, a seguito del D.P.R. 18/07/2011, n. 113, che ha recepito l'esito del referendum abrogativo svoltosi nel giugno 2011;
 - b. con il D.P.R. 18/07/2011, n. 116, è stata altresì disposta, sempre a far tempo dal 21.07.2011, l'abrogazione parziale dell'art. 154 del D.Lgs 152/2006, essendo stato recepito l'esito dell'altro Referendum abrogativo svoltosi sempre nel giugno 2011, e conseguentemente la citata norma non contempla più, fra i contenuti necessari della tariffa, elementi volti a consentire la remunerazione del capitale investito, fermo restando che la tariffa medesima dev'essere determinata *"in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi"*;
 - c. il succitato effetto abrogativo dell'art. 23^{bis} non incide sulla cessazione (anticipata rispetto alle scadenze naturali) delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, laddove tale cessazione si sia verificata anteriormente rispetto all'abrogazione stessa;
 - d. l'art. 4, c. 34 del d.l. n. 138/2011, con. con l. n. 148/2011, ha escluso il servizio idrico integrato dalla nuova disciplina in tema di adeguamento della normativa nazionale sui servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea;
 - e. l'assenza di una disciplina nazionale applicabile al servizio idrico integrato non determina peraltro una lacuna normativa in senso tecnico, in quanto, secondo le argomentazioni esposte dalla Corte Costituzionale nella sentenza che ha ritenuto ammissibile il Referendum (Corte Costituzionale, sentenza n. 24/2011), all'abrogazione dell'art. 23^{bis} consegue la diretta applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria relativa all'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;
 - f. la suddetta normativa comunitaria, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, prevede che l'affidamento possa avvenire:
 - i. in via ordinaria:
 1. mediante affidamento ad un terzo individuato mediante procedure competitive e ad evidenza pubblica;
 2. in alternativa, mediante affidamento diretto a società mista (senza ora alcun vincolo per le quote del capitale previsto), nella quale si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, dovendo tale socio configurarsi come un socio "industriale" e non meramente "finanziario";
 - ii. in via eccezionale, mediante gestione c.d. *in house*, che richiede – secondo la normativa comunitaria – la sussistenza di specifici presupposti, quali:
 1. il capitale totalmente pubblico della società *in house*;
 2. l'esercizio di un controllo da parte dell'ente affidante sull'affidatario di "contenuto analogo" a quello esercitato sui propri uffici;
 3. lo svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'ente affidante;
 - g. come già richiamato al precedente alinea (iii), la legge regionale 21/2010 ha previsto che, dal 1 gennaio 2011, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito siano attribuite alle Province, che le esercitano tramite l'Ufficio d'Ambito, e pertanto la materia dell'affidamento del servizio idrico integrato, compete ora alla Provincia;
- (xvii) con riguardo alle caratteristiche delle forme di gestione del servizio idrico integrato previste dal vigente ordinamento, si osserva che:
- a. la forma di gestione mediante società individuata con procedura ad evidenza pubblica si caratterizza in quanto il ruolo dell'Amministrazione si concentra specificatamente nella fase di selezione, poiché, essendo rimessa all'autonomia organizzativa e gestionale

dell'aggiudicatario la successiva fase di gestione del servizio (fatti salvi naturalmente i poteri di indirizzo, controllo e monitoraggio dell'ente), è precisamente nel momento della definizione dei criteri di scelta del gestore – e quindi anche nell'ambito della pianificazione delle attività che esso è chiamato a svolgere per il periodo della gestione – che l'amministrazione è chiamata ad esercitare i propri poteri di determinazione dei contenuti della gestione, e quindi la propria funzione di soggetto regolatore e pianificatore del servizio;

- b. la gestione mediante società mista il cui socio privato sia stato scelto con gara si caratterizza per una spiccata integrazione fra l'ente e il soggetto gestore, integrazione che assume carattere istituzionale proprio in quanto vede la costituzione di un nuovo soggetto cui compartecipano l'ente pubblico e il soggetto gestore, il quale deve configurarsi come un *partner* "industriale" e non meramente "finanziario", senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, alla partecipazione del socio privato;
 - c. la gestione mediante la forma dell'*in-house providing* si caratterizza, nella sostanza, per l'assenza di un rapporto contrattuale tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo un'articolazione interna – ancorché formalmente distinta – del primo;
 - d. per quanto attiene alla forma gestionale *in house*, costituiscono requisiti per l'affidamento sia la dipendenza gestionale sia la dipendenza finanziaria, che il soggetto affidatario ha nei confronti dell'ente affidante;
 - e. sempre per quanto attiene ai requisiti, l'affidamento *in house* potrà essere disposto a favore del soggetto che si ponga in rapporto di delegazione interorganica con l'ente affidante, indipendentemente dalla forma giuridica che in concreto tale soggetto assume, dandosi atto che, a seguito dell'intervenuta abrogazione referendaria, tali affidamenti dovranno essere disposti, ai sensi dell'art. 150, c. 3, del d.lgs. n. 152/2006, unicamente a favore di società partecipate "esclusivamente e direttamente" da comuni o di altri enti locali compresi nell'ATO, e sempre che ricorrano ragioni tecniche o economiche;
- (xviii) per quanto attiene ai meccanismi operativi correlati alla scelta, da parte dell'Ufficio d'Ambito, delle singole modalità gestionali, sia con riferimento agli elementi procedurali, sia con riguardo ai fattori che incidono sull'operatività di ciascuna modalità rispetto alla realizzazione della pianificazione d'ambito e, in particolare, del piano di investimenti, si osserva che:
- a. in merito alla gestione mediante società individuata attraverso procedura ad evidenza pubblica, in aggiunta a quanto già richiamato al precedente alinea (xvii), lett. a, va rilevato che, ai fini dell'attuazione della pianificazione d'ambito, il reperimento delle risorse finanziarie destinate a supportare l'attuazione del piano degli investimenti resta unicamente affidato alla società individuata con gara;
 - b. per quanto attiene alla gestione mediante affidamento a società mista, ad integrazione di quanto già riferito al precedente alinea (xvii), lett. b, va considerato che essa consente, nel medesimo tempo, di selezionare un soggetto in possesso di specifica professionalità mediante gara ad evidenza pubblica che assicuri il conseguimento dell'obiettivo di una concorrenza libera (nonché del maggior vantaggio economico e di qualità del servizio per l'Ente) e di ottenere una sinergia tra pubblica amministrazione e soggetto privato; la predetta forma gestionale garantisce, rispetto a quella richiamata alla precedente lettera a, la soddisfazione dell'interesse pubblico al mantenimento e all'esercizio di un controllo non solo esterno, come ente affidante, ma anche interno ed organico, come *partner* societario, sul soggetto privato selezionato per la gestione, potendo la componente pubblica essere detenuta dagli enti locali anche in via indiretta, per esempio mediante società patrimoniali (purché a capitale integralmente pubblico);
 - c. per quanto attiene invece alla componente pubblica della società mista, va ritenuta la necessità della partecipazione della Provincia in quanto l'ordinamento comunitario si fonda sul presupposto della coincidenza fra ente titolare del potere di affidamento e

- soggetto pubblico partecipante alla società mista, non escludendosi peraltro che la componente pubblica possa comprendere anche la partecipazione di altri enti locali;
- d. con riguardo alla procedura ad evidenza pubblica volta alla selezione del *partner* privato, va rilevata la possibilità di individuare una configurazione della società mista dove la figura del socio privato non resti circoscritta all'apporto delle capacità tecniche necessarie alla gestione del servizio, ma si estenda allo svolgimento di una serie ulteriore di attività connesse all'attuazione della pianificazione d'ambito, il che potrebbe opportunamente consentire – da un lato – significative economie di spesa e – dall'altro – un più ravvicinato e articolato coordinamento delle attività necessarie all'attuazione della pianificazione d'ambito;
 - e. infine, per quanto attiene alla necessità che impone all'Amministrazione di predisporre adeguatamente gli strumenti e i meccanismi idonei a dotare la società stessa dei capitali necessari all'attuazione della pianificazione d'ambito, si ritiene che la società mista possa costituire uno strumento utile allo scopo di dotare la stessa dei fondi necessari, e ciò in quanto:
 - i. sulle amministrazioni pubbliche operano dei vincoli rispetto all'accesso al credito e, più in generale, al reperimento delle risorse finanziarie;
 - ii. stante l'esigenza di provvedere al finanziamento della società, la disponibilità di risorse da parte del socio privato potrebbe consentire di ridurre il c.d. "rischio di credito" (ossia la possibilità che i prestiti non siano rimborsati puntualmente), dal momento che, essendo il costo dei finanziamenti direttamente proporzionale al loro grado di rischio e a quello specifico del gestore, l'apporto di risorse da parte degli azionisti è idoneo a ridurre tale rischio e il correlato costo dei finanziamenti;
 - iii. altri benefici in termini di riduzione delle necessità di indebitamento potrebbero inoltre derivare dall'ulteriore apporto finanziario del socio privato, da cui potrebbe conseguire una contrazione dell'apporto di risorse pubbliche rispetto all'esigenza di reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della pianificazione d'ambito, fermo restando il mantenimento della maggioranza pubblica nell'azionariato della società mista e, quindi, la permanenza in capo agli enti partecipanti dei connessi poteri di indirizzo e governo della società stessa;
 - iv. ulteriore elemento qualificante della modalità gestionale in esame va infine ravvisato nell'apporto che il socio privato è in grado di fornire alla società in termini di miglioramento dello *standing* creditizio, in quanto la presenza del partner privato può non solo contribuire in modo decisivo al reperimento delle risorse a condizioni più favorevoli, ma anche costituire fattore imprescindibile rispetto alla possibilità stessa di accedere al complesso delle risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti;
 - f. circa la gestione mediante *in house providing*, va rilevato che tale forma si caratterizza per un ruolo assorbente dell'amministrazione pubblica, per cui, il soggetto affidatario, come già richiamato al precedente alinea (xvii), lettera e), deve essere partecipato esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ATO, e dovrà risultare partecipato necessariamente dalla Provincia, essendo comunque consentita la partecipazione di altri enti locali compresi nell'ambito;
 - g. per quanto attiene all'operatività del soggetto *in house* rispetto all'attuazione della pianificazione d'ambito, viene evidenziato che, in questo modello gestionale, il reperimento delle risorse finanziarie destinate a supportare l'attuazione del piano degli investimenti, resta un compito integralmente affidato alla società pubblica e quindi, in ultima istanza, agli enti locali partecipanti, con le derivanti difficoltà conseguenti dai noti vincoli in materia di accesso al credito, dandosi atto che tali vincoli limitano la possibilità, da parte degli enti, di dotare il soggetto affidatario di adeguate risorse finanziarie mediante mezzi propri, il che potrebbe prospettare sia la necessità di un

ricorso all'indebitamento particolarmente elevato, sia l'applicazione di tassi d'interesse più sfavorevoli, con il conseguente innalzamento dei relativi costi finanziari, creando quindi effetti pregiudizievoli sulla bancabilità e sostenibilità del piano degli investimenti;

RICORDATO CHE

- (xix) così come richiamato al precedente alinea (viii), al fine di conseguire l'obiettivo di "aggiornamento del Piano d'ambito" dettato dall'Atto di indirizzo del Consiglio Provinciale, si deve definire il "modello gestionale" al fine di dare completezza al Capitolo 5 degli elaborati del Piano, esercitando la funzione prevista dall'art. 48, comma 2, lett. b, della l.r. 26/2003, per la cui decisione, ai sensi del comma 3, del predetto articolo, l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, parere che è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito, tenuto altresì conto che ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionali alla popolazione residente nel territorio del Comune che rappresenta, e che le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- (xx) il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, chiamato quindi a definire la proposta di modello gestionale da sottoporre alla Conferenza dei Comuni e alla Provincia, da scegliere tra le tre forme di affidamento precedentemente richiamate, ha ritenuto che il modello da prescegliere al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio provinciale sia rinvenibile nella forma gestionale dell'affidamento a società mista pubblico-privata e ciò in quanto:
 - a. la società mista, rispetto all'affidamento con gara, consente la partecipazione delle realtà pubbliche locali allo sviluppo strategico e gestionale del servizio, anche attraverso adeguati modelli di *governance* (*quorum* assembleari, designazione di amministratori e sindaci *etc.*);
 - b. la società mista, rispetto alla società affidataria *in house*, garantisce maggiormente, attraverso il socio privato, il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti, tenuto altresì conto dei vincoli che, direttamente o indirettamente, gravano, in misura sempre crescente, sui soggetti pubblici in relazione alle proprie capacità di investimento;
 - c. la partecipazione indiretta dei comuni al gestore (esclusa nel modello dell'affidamento *in house* e consentita, invece, nel caso di società mista) può garantire la compattezza della compagine pubblica, già raccolta all'interno di ciascuna società patrimoniale, salvaguardando le competenze gestionali maturate in questi anni dalle società pubbliche e favorendo altresì il percorso di realizzazione della società mista, mediante la semplificazione delle operazioni preliminari necessarie alla sua costituzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la l.r. 26/2003 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 26 marzo 2010, n. 42;

VISTA la l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;

VISTA la Relazione Illustrativa richiamata al precedente alinea (xi), presentata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 14.7.2011;

VISTA altresì la Nota richiamata al precedente alinea (xv);

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto, allegato in calce al presente atto;

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f e dell'art. 16, comma 2, lett. d, dello Statuto;

Udita la relazione del Presidente dell'Azienda;

A maggioranza di voti espressi nelle forme di legge, con l'astensione del Consigliere Cavalli;

DELIBERA

Richiamate le premesse che qui si intendono formalmente recepite a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- 1) per le motivazioni suesposte, di proporre quale modalità di affidamento del servizio idrico integrato, nonché quale modello gestionale da adottare per completare l'aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO della Provincia di Cremona, la forma della società mista pubblico-privata, con la previsione che la parte pubblica sia rappresentata da un unico soggetto giuridico al quale potranno partecipare anche le società patrimoniali pubbliche del territorio, e con l'individuazione, a mezzo gara, di un socio privato cui assegnare una quota di partecipazione pari al quaranta per cento;
- 2) di demandare ai soggetti incaricati dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Piano d'ambito di completare la redazione dei documenti di Piano;
- 3) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Direttore, ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto, che si allega in calce al presente atto;
- 4) di trasmettere la proposta al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, per il preventivo parere così come richiesto dall'Atto di indirizzo approvato con deliberazione n. 69 del 10.5.2011 dal Consiglio Provinciale;
- 5) di trasmettere altresì la proposta al Presidente della Conferenza dei Comuni, per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 48, comma 3, della l.r. 26/2003, che deve essere reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta da parte dell'Ufficio d'Ambito;
- 6) di disporre, ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto, che il presente atto venga pubblicato anche per estratto dal Verbale, in apposito albo accessibile al pubblico presso la sede dell'Azienda.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL
10.11.2011 AVENTE PER OGGETTO:

“AGGIORNAMENTO DEL PIANO D’AMBITO. DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA
DI MODELLO GESTIONALE DA SOTTOPORRE ALLA CONFERENZA DEI COMUNI
E ALLA PROVINCIA.”

Parere previsto dall’art. 15, comma 6, dello Statuto

Cremona, li

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA
PROVINCIA DI CREMONA

(Claudio Boldori)

f.to Boldori

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.
Cremona,

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA
DELLA PROVINCIA DI CREMONA
(Gian Pietro Denti)
f.to Denti

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI
CREMONA
(Claudio Boldori)
f.to Boldori